

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

AL VIA LA NUOVA DISCIPLINA E-COMMERCE DAL 1° LUGLIO 2021

Con la pubblicazione nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 del **D.Lgs. 83 del 25 maggio 2021**, il Legislatore ha introdotto il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto “*VAT E-commerce Package*”, la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021. Si tratta del provvedimento che recepisce le seguenti previsioni di carattere comunitario:

- la **Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017** che, agli articoli 2 e 3 modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
- la **Direttiva UE 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019** che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Obiettivo delle nuove disposizioni

Proseguendo l'esperienza del cosiddetto regime del MOSS (“Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico”), in vigore dal 2015 per le vendite di servizi di telecomunicazione, telediffusione, e servizi elettronici (Servizi TTE), il nuovo impianto normativo in vigore dal 1° luglio 2021 si propone l'obiettivo di adeguare e modernizzare l'intero impianto normativo europeo in ambito IVA con riferimento al fenomeno delle vendite on line, anche nell'intento di ridurre il cosiddetto “*VAT Gap*” ovvero il divario tra l'IVA da riscuotere e quella effettivamente riscossa.

Osservando la sua struttura, il nuovo D.Lgs. 83/2021 si compone di 10 articoli che vanno (soprattutto ma non solo) a integrare e modificare i 2 principali provvedimenti normativi in ambito Iva: il D.P.R. 633/1972 (Decreto Iva) e il D.L. 331/1993 che regola gli scambi intracomunitari di beni.

Vediamo in sintesi il contenuto di tali modifiche.

Sintesi delle modifiche apportate al D.P.R. 633/1972

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche	<p>Con il nuovo articolo 2-<i>bis</i> del Decreto Iva viene introdotta la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle “<i>cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche</i>”, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono “cessioni di beni” ai fini del tributo.</p> <p>Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una “interfaccia elettronica”.</p> <p>Tale nuova disposizione introduce quindi una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (detta anche “<i>marketplace</i>”), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l'interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone ai fini Iva che Alfa abbia venduto a Delta e quest'ultimo, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio.</p> <p>Attraverso numerose modifiche ad altri articoli del Decreto Iva vengono introdotte correlate disposizioni riguardanti il momento di effettuazione, la territorialità, il regime Iva, la detrazione e la tenuta della documentazione (si veda l'approfondimento successivo).</p>
Regime semplificato di importazione di beni di modesto valore	<p>Il nuovo articolo 70.1 del Decreto Iva disciplina le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 euro per le quali, in alternativa al regime loss (<i>import one stop shop</i>), è stato introdotto un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'Iva all'importazione</p>
Regime “one stop shop” (Oss - non UE)	<p>Nella nuova versione dell'articolo 74-<i>quinquies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE, si prevede l'estensione del regime Moss (<i>mini one stop shop</i>) ai soggetti passivi non stabiliti in altro Stato Membro della UE che rendono qualsiasi tipo di servizio B2C nell'UE (c.d. regime “one stop shop” o “oss”).</p> <p>Tali soggetti potranno optare per tale regime, evitando (registrandosi solo in Italia) di doversi identificare in ciascun Stato membro al fine di assolvere gli obblighi Iva nel Paese di destinazione</p>
Regime “one stop shop” (Oss - UE)	<p>Nella nuova versione dell'articolo 74-<i>sexies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE nonché per le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, detto nuovo regime opzionale consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) di assolvere l'Iva relativa a tutte le operazioni B2C di prestazioni di servizi, vendite a distanza intra-UE se facilitate tramite una piattaforma elettronica e le vendite di beni con partenza e arrivo nel medesimo Stato membro.</p> <p>Detto regime, ma solo per le vendite a distanza intra-UE, può essere applicato da soggetti non stabiliti nella UE.</p>

Regime “import one stop shop” (loss)	La nuova versione dell’articolo 74- <i>sexies</i> .1 del Decreto Iva riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Detto regime opzionale consente, ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) e ai soggetti non stabiliti nella UE, di assolvere l’Iva relativa alle vendite a distanza intra UE di beni precedentemente importati con un sistema semplificato.
---	--

Sintesi delle modifiche apportate al D.L. 331/1993

Definizione di vendite a distanza	Il nuovo articolo 38- <i>bis</i> , D.L. 331/1993 reca la definizione sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni destinate a non soggetti passivi (inclusi i soggetti rientranti nell’articolo 72, D.P.R. 633/1972 e i soggetti non tenuti ad applicare il regime degli acquisti intracomunitari) sia le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra UE. Oltre ad affermare, per le vendite facilitate da un’interfaccia elettronica di cui al nuovo articolo 2- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972, che il trasporto di beni deve essere imputato alla cessione effettuata dall’interfaccia elettronica.
Territorialità delle vendite a distanza	La nuova versione dell’articolo 40, D.L. 331/1993 fissa il principio generale per cui, in deroga alla regola generale prevista dall’articolo 7- <i>bis</i> , Decreto Iva in tema di territorialità delle cessioni di beni mobili, le vendite a distanza intracomunitarie e di beni importati si considerano rilevanti in Italia se il luogo di arrivo delle merci è ivi situato. Viene inoltre prevista anche una “deroga della deroga” che fissa la territorialità nel Paese dove è stabilito il venditore al verificarsi di determinate condizioni.

Oltre alle descritte modifiche il nuovo D.Lgs. 83/2021 introduce ulteriori disposizioni in materia di controllo e sanzioni (si tratta delle previsioni riguardanti i controlli automatizzati, la liquidazione d’imposta e accertamento di cui agli articoli 54-*ter*, 54-*quater* e 54-*quinquies* del Decreto Iva), al fine di adeguare le norme già esistenti riferite al regime del Moss anche ai nuovi istituti.

Le cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica

Riprendendo il tema delle cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, sintetizzato nel primo box, vediamo più in dettaglio la nuova disciplina applicabile a dette operazioni.

⇒ I soggetti interessati e le caratteristiche dell’operazione

In virtù di una “finzione giuridica” i soggetti passivi che gestiscono l’interfaccia elettronica (mercato virtuale o “*marketplace*”, piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell’acquirente e del rivenditore, come se si generassero ai fini Iva due distinte operazioni:

- 1) una transazione B2B (*business to business*) tra l’effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica;
- 2) una transazione B2C (*business to consumer*) tra il soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica e il cliente finale.

Esenzione con detrazione nella “prima vendita”

Con l'intento di evitare che l'effettivo fornitore del bene possa non versare l'imposta nell'operazione di vendita effettuata nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia (prima operazione), il legislatore ha previsto nel nuovo articolo 10, comma 3, Decreto Iva un regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-bis) comma 2 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972.

⇒ *Le operazioni interessate*

La finzione come sopra rappresentata si applica esclusivamente alle seguenti operazioni:

- vendite intracomunitarie di beni e vendite interne a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi extra UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, indipendentemente se il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o extra UE.

⇒ *Le operazioni escluse*

Restano pertanto escluse dalla richiamata finzione:

- le vendite a distanza di beni importati in spedizione di valore intrinseco superiore a euro 150;
- le vendite di beni nell'ambito della UE (siano vendite a distanza che vendite interne) effettuate da soggetti passivi stabiliti uno Stato membro dell'Unione Europea;
- le vendite di beni dove il destinatario finale non sia un privato consumatore.

⇒ *Il momento impositivo*

Con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, il nuovo comma 7 dell'articolo 6 del Decreto Iva prevede che entrambe le operazioni di cessioni (descritte in precedenza ai punti 1 e 2) si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l'emissione della fattura.

⇒ *Le definizioni di "interfaccia elettronica" e "facilitazione della vendita"*

Posto che la rubrica del nuovo articolo 2-bis, D.P.R. 633/1972 recita "*Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*" appare fondamentale indagare sulla definizione dei concetti di "facilitazione" e di "interfaccia elettronica", in relazione ai quali appare necessario fare in primis riferimento alle regole di rango comunitario.

Relativamente al termine "**facilita**", il nuovo articolo 5-ter del Regolamento di esecuzione 282/2011 afferma - ai fini dell'applicazione dell'articolo 14-bis, Direttiva 2006/112/CE - che lo stesso designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, sempre secondo il citato articolo 5-ter, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della

riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;

- tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

Infine, secondo la disposizione in commento l'articolo 14-*bis* della Direttiva 2006/112/CE, non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Quanto poi al concetto di “**interfaccia elettronica**”, tanto l'articolo 14-*bis*, Direttiva 2006/112/CE quanto il nuovo articolo 2-*bis* del Decreto Iva adottano la stessa ampia definizione e cioè “*un'interfaccia elettronica quale un mercato, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi*” nel tentativo di intercettare eventuali nuovi sistemi di vendita che dovessero emergere nel mondo dell'*e-commerce*. Le stesse note esplicative emanate in ambito comunitario in relazione alla definizione di interfaccia elettronica affermano che detto termine “*dovrebbe essere inteso come un concetto di ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all'utente finale di comunicare tramite l'aiuto di un dispositivo o di programma. La nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un'interfaccia per programmi applicativi (API)...*”.

⇒ *La conservazione della documentazione*

Sotto il profilo della conservazione della documentazione il nuovo comma 4 inserito nell'articolo 39 del Decreto Iva prevede che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una “interfaccia elettronica” conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-*quater* del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni e che la documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI: L'AGENZIA VALIDA L'OPERATO DEL DEBITORE “COLLABORATIVO” CON POSSIBILITÀ DI RECUPERO DELL'IVA INCASSATA DALLA VENDITA

Con la recente **risposta a interpello n. 387 del 1° giugno 2021** l'Agenzia delle entrate fornisce un interessante chiarimento, per certi versi innovativo, in merito alle procedure di fatturazione dei beni immobili che vengono ceduti nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari.

In passato l'Agenzia delle entrate (con la risoluzione n. 62/E/2006) aveva precisato, nell'ambito degli adempimenti che il custode giudiziario e il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita devono assolvere nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare, che l'incaricato alla vendita non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che resta pur sempre in capo al debitore il quale è, tuttavia privato del potere dispositivo sul bene.

La conseguenza di tale principio ha portato dunque l'Agenzia ad affermare:

- che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi "limitata" sotto il profilo degli adempimenti che ne discendono con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo;
- che sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell'Erario, i medesimi obblighi di fatturazione e versamento del tributo, **non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso**, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato;
- che obbligato a emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'Iva incassata all'Amministrazione finanziaria è sempre il professionista delegato delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-*bis*, c.p.c..

Con successiva pronuncia (risoluzione n. 84/E/2006) l'Agenzia ulteriormente precisa che:

- nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l'imposta dovuta dovrà essere versata con mod.F24 utilizzando gli ordinari codici-tributo relativi all'Iva (6001,6002, 6003, ecc. piuttosto che 6031, 6032, 6033 nel caso di opzione per la liquidazione con periodicità trimestrale);
- nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito esclusivamente a cura del professionista delegato, sempre con mod.F24 utilizzando lo specifico **codice-tributo 6501** denominato **"Iva relativa alla vendita, ai sensi dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, di beni immobili oggetto di espropriazione forzata"**.

Tornando alla recente risposta a interpello n. 387/2021 l'Agenzia ammette ora che il debitore esecutato, con caratteristiche tali da poter essere definito "collaborativo", possa quindi spontaneamente farsi carico dei predetti adempimenti (compresa la fatturazione che si ricorda deve avvenire obbligatoriamente con modalità elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio secondo le regole previste dal D.Lgs. 127/2015 e secondo le specifiche tecniche da ultimo descritte nell'allegato al provvedimento direttoriale prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020) e che, quale soggetto passivo, possa tenere conto, nella liquidazione del tributo, dell'eventuale eccedenza Iva precedentemente maturata dallo stesso al fine di operare la compensazione (c.d. verticale o interna), nel modello F24, ovvero anche in sede di liquidazione periodica, del debito Iva con il credito Iva maturato nel periodo d'imposta precedente.

Ribadendo poi la natura della compensazione come "verticale" e non "orizzontale", precisa opportunamente l'Agenzia che non trova di conseguenza applicazione:

- né la disciplina relativa all'apposizione del visto di conformità ex articolo 10 D.L. 78/2009 nel caso di utilizzo di importi a credito superiori a 5.000 euro;
- né quella del divieto di utilizzo del credito nel caso di presenza di importi iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro prevista dall'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.

Infine, restando ovviamente ferma in capo al professionista delegato la responsabilità di vigilare sulla correttezza del "versamento" (intesa anche come corretta liquidazione del tributo), laddove appunto, come nel caso descritto l'Iva dovuta in relazione alla cessione dell'immobile non sia stata versata per effetto della compensazione interna effettuata dal debitore esecutato, ribadisce l'Agenzia delle entrate che sarà lo stesso professionista delegato a dover riversare a quest'ultimo l'Iva incassata dall'acquirente.

NIENTE CONTRIBUZIONE PER I SOCI DI SRL CHE NON PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con una recente **circolare, la n. 84 del 10 giugno 2021, l'Inps** modifica il proprio pensiero in tema di contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione (favorevole ai contribuenti) assunta negli ultimi anni dalla Cassazione: conseguentemente, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La posizione dei soci di Srl

In tema di contribuzione dei soci di Srl la posizione dell'Inps venne espressa con la circolare n. 102/2003: sulla base di tale documento, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, la base contributiva era costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

Secondo L'Inps, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della Srl, la stessa costituiva la base contributiva anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione previdenziale derivasse dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Sul punto si è sviluppato un nutrito contenzioso che ha portato a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti (Cassazione, sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019): la Suprema Corte si era espressa affermando che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Questo perché per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Di tale posizione aveva preso atto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020; più recentemente anche L'Inps ha accettato tale tesi, appunto con la richiamata circolare n. 84/2021.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non rilevano ai fini previdenziali.

Continuano invece a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:

- socio che svolge attività lavorativa all'interno di società di capitali;

- socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società (aspetto chiarito dalla successiva **circolare n. 88 del 21 giugno 2021**).

Sotto il profilo della decorrenza, nella circolare n. 84/2021 si afferma che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.

ANCHE GLI AUTONOMI POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNO FAMILIARE

Lo scorso 6 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante la delega al Governo per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Inizialmente tale assegno doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, diversamente dalle intenzioni l'assegno non è oggi in vigore e la sua partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022.

Il periodo transitorio

Per ovviare a detto buco temporale (periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021), con appositi decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno 2021, sono state introdotte delle misure temporanee che copriranno detto periodo transitorio.

Queste misure prevedono:

- la dazione di un assegno temporaneo, così detto assegno ponte alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare; e
- la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare esistenti.

Nel seguito ci soffermeremo solo sulla prima delle due novità sopra elencate.

Assegno temporaneo per figli minori

La nuova disciplina prevede che - a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare spetta un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti.

Si noti che questa agevolazione spetta solo a coloro che non percepiscono gli assegni familiari e quindi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Requisiti

I requisiti richiesti, che debbono sussistere al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sono i seguenti.

Il richiedente deve:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non

appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- far parte di un nucleo familiare con un Isee inferiore a 50.000 euro annui.

Il beneficio stimato dovrebbe aggirarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per ciascun figlio.

Presentazione della domanda e decorrenza

Per potere godere dell'assegno temporaneo occorre inviare una domanda in modalità telematica all'Inps secondo le modalità dalla stessa indicate.

Caratteristiche dell'assegno

- non concorre alla determinazione della base imponibile Irpef;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza;
- non è compatibile con altre misure agevolative erogate dalle Regioni o enti locali.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che il D.P.C.M. 28 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli Isa, compresi quelli che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, dal 30 giugno al 20 luglio 2021.

Va poi ricordato che l'articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

SCADENZE FISSE

<p>16 luglio</p>	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p>
<p>20 luglio</p>	<p>Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>

<p>26 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.</p>
<p>30 luglio</p>	<p>Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 con maggiorazione Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse per i soggetti la cui scadenza ordinaria era fissata al 30 giugno 2021.</p>
<p>31 luglio</p>	<p>Rate non versate nel 2020 relativamente a Rottamazione ter e Saldo e stralcio Per i contribuenti in regola con le rate che scadevano nel 2019, ultimo giorno utile per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 e non versate.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta